



**I.C.E. - Istituto Nazionale Commercio Estero - Ufficio di Tripoli**

**LIBIA**

**APPALTI E COMMESSE PUBBLICHE**

**ICE Tripoli – Settembre 2008**



## INDICE

<b>1. Caratteristiche dell'economia e situazione economica generale del Paese</b>	<b>pg. 4</b>
1.1 – Situazione economica generale del paese	
1.2 - Struttura dell'economia	
1.3 - Infrastrutture	
<b>2. Rischio Paese</b>	<b>pg. 6</b>
2.1 - Premesse	
2.2 - Politica economica	
2.3 - Crescita/produzione economica	
2.4 - Inflazione	
2.5 - Quadro normativo	
2.6 - Sistema bancario e finanziario	
<b>3. Normativa sulle commesse pubbliche</b>	<b>pg. 10</b>
3.1 - L'appalto nel Codice Civile Libico	
3.2 - Tender ed Enti appaltanti	
3.3 - Norme regolatrici degli appalti pubblici	
3.4 - Iscrizione all'albo dei fornitori	
3.5 - Osservazione e consigli	
3.6 – Documentazione necessaria	
3.7 – L'offerta	
3.8 – Il Bid Bond	
3.9 – L'apertura delle buste e formazione della c.d. short list	
3.10- Valutazione e aggiudicazione	
3.11- Garanzie sul prodotto finale (performance bond)	
<b>Allegato I:</b> Elenco dei Ministeri	<b>pg. 27</b>
<b>Allegato II:</b> Merci di vietata importazione	<b>pg. 28</b>
<b>Allegato III:</b> Legislazione doganale	<b>pg. 29</b>



## 1. CARATTERISTICHE DELL'ECONOMIA

### *1.1 Situazione economica generale del Paese*

La Libia è un Paese che vanta una collocazione geografica strategica, affacciandosi sul Mediterraneo con una fascia costiera di quasi 2.000 km, con una popolazione di circa 5,5 milioni di abitanti, in media molto giovane, con un livello di scolarizzazione (anche se i contenuti dell'insegnamento lasciano molto a desiderare) e un tenore di vita tra i più alti dell'Africa, e con una grande dotazione di risorse naturali (gas, petrolio e acqua geologica scoperta nel sottosuolo desertico) sulle quali fonda, quasi per intero, il proprio sistema economico. Tali aspetti fanno della Libia un Paese leader nell'area e di forte attrazione per gli investitori e gli operatori internazionali. Con la sospensione dell'embargo a partire dal 2000, la sua definitiva eliminazione a settembre 2003 da parte dell'ONU e ad aprile 2004 da parte degli Stati Uniti, con la storica visita di Gheddafi a Bruxelles (23 Aprile 2004), ed in particolare dopo che gli USA, nel Maggio 2006, hanno eliminato la Libia dalla lista dei Paesi dediti al terrorismo internazionale, dopo oltre 15 anni di isolamento, la Libia si è reinserita nel contesto internazionale ed ha dimostrato un notevole interesse per una graduale e crescente collaborazione con il mondo occidentale per favorire il proprio sviluppo economico e sociale.

### *1.2 Struttura dell'economia*

La Libia è un mercato molto importante sia per le grandi imprese che per le piccole e medie, anche se ancora oggi, nonostante la conclamata apertura al privato e gli indubbi sforzi attuati verso la privatizzazione di moltissime attività economiche gestite dallo Stato, è ancora molto legato ed influenzato dalla presenza statale all'interno del tessuto economico produttivo.

Il Paese è caratterizzato da un sistema economico molto accentrato, di tipo socialista, in cui l'iniziativa privata soggiace agli input pubblici e le scelte di investimento e di consumo sono effettuate nei limiti del budget fissato annualmente dalle Autorità.

Dalla rivoluzione del 1969 il sistema politico libico, unico nel panorama internazionale, si definisce come "Jamahiria". Tale sistema politico, che si caratterizza per l'assenza di partiti politici, ha il suo cardine nel "libro verde" redatto nel 1976 dallo stesso Gheddafi, ed è una fusione tra socialismo ed islamismo ed è configurato come un'alternativa al capitalismo ed al comunismo ormai avviato al tramonto. La presenza dello Stato nell'economia è di conseguenza ancora rilevante, ma il settore privato è in forte crescita e questo favorirà nei prossimi anni interessanti opportunità per le piccole e medie imprese italiane.

L'economia libica è stata pesantemente condizionata dal lungo isolamento dovuto all'embargo aereo e di tecnologia petrolifera imposto dalle Nazioni Unite



(risoluzione ONU n.731 del 21 Gennaio 1992 e n. 748 del 31 Marzo 1992 recepite nel Reg. CEE n. 945/92 del 14 Aprile 1992 e risoluzione ONU n.883 del 11 Novembre 1993 recepita dal Reg. CEE n. 3274/93 del 29 Novembre 1993). In cifre l'embargo ha rappresentato per l'economia libica un costo stimato intorno ai 30 miliardi di dollari.

Il 6 Aprile 1999 il Consiglio di Sicurezza dell'ONU sospendeva le succitate misure restrittive segnando per l'economia libica un fondamentale punto di svolta. Nel periodo di vigenza dell'embargo il governo libico, nel tentativo di ridurre l'impatto economico, ha infatti rinviato il programma di rinnovo dei beni strumentali, trascurato l'attività di manutenzione e ammodernamento delle attrezzature produttive e penalizzato gli interventi di assistenza tecnica e addestramento professionale.

Con la sospensione dell'embargo a partire dal 2000, la sua definitiva eliminazione a settembre 2003 da parte dell'ONU e ad aprile 2004 da parte degli Stati Uniti, con la storica visita di Gheddafi a Bruxelles (23 Aprile 2004), ed in particolare dopo che gli USA, nel Maggio 2006, hanno eliminato la Libia dalla lista dei Paesi dediti al terrorismo internazionale, dopo oltre 15 anni di isolamento, la Libia si è reinserita nel contesto internazionale ed ha dimostrato un notevole interesse per una graduale e crescente collaborazione con il mondo occidentale per favorire il proprio sviluppo economico e sociale.

È in questo quadro di ritrovata presenza internazionale che la Libia può offrire notevoli opportunità di business anche in considerazione del fatto che è totalmente dipendente dalle importazioni ed ha quindi necessità di approntare un intenso programma di industrializzazione.

Il futuro economico della Libia è legato da un lato alla capacità di attrarre investimenti dall'estero, in un contesto di ritrovata presenza internazionale susseguente alla fine dell'embargo ONU, e dall'altro alla capacità di diversificazione verso i settori non-oil. In entrambi i processi un valido supporto può derivare, oltre che da un maggior livello di certezza e di protezione legale degli investimenti stranieri nei settori non-oil, dalla presenza di una popolazione molto giovane e con un livello di scolarizzazione accettabile.

Attualmente l'economia del Paese si caratterizza per la sua forte dipendenza dal settore degli idrocarburi, che rappresenta il 95% delle esportazioni, genera oltre il 75% delle entrate pubbliche e contribuisce per oltre il 30% alla formazione del PIL. Il petrolio ed il gas rappresentano la principale risorsa della Libia e ciò rende l'andamento dell'economia fortemente condizionato dalla volatilità del prezzo del petrolio. Il contributo dell'agricoltura e dell'industria manifatturiera al PIL risulta compreso tra il 5 e il 10% per ciascuno dei due settori di attività. I tentativi del governo di diversificare l'economia hanno prodotto scarsi risultati, essendo sfociati in piani di sviluppo poco più che formali incentrati su pochi grandi progetti legati perlopiù all'industria pesante, alcuni dei quali mai portati a compimento, ed oggi quasi completamente falliti, se è vero che il governo sta avviando un rapido



processo di privatizzazione. Oggi, con il prezzo del petrolio in fortissima e inarrestabile crescita, si assiste ad una serie di investimenti infrastrutturali che porteranno ad un progressivo sviluppo della economia del Paese.

I settori principali in cui si sono registrati forti aumenti risultano: il settore commerciale, il settore alberghiero, quello dei trasporti (7%), il settore edile e quello dei servizi (5%). I rialzi più modesti sono stati registrati nel settore agricolo (2.5%), mentre chiude in positivo il comparto produttivo.

Da ormai diversi anni le autorità libiche continuano a incrementare le misure e le riforme atte ad offrire nuovi sbocchi economici. Il governo ha in tal senso modificato le imposte doganali ed allentato le restrizioni sul commercio estero diminuendo la lista dei prodotti la cui importazione è vietata da 31 a 17 prodotti. Le attuali tariffe prevedono due imposte (10% su tabacco e derivati e 0% su tutti gli altri prodotti). Nel frattempo la tassa sulla produzione e sui consumi è aumentata fino al 25-50% per i beni di importazione, riducendosi fino al 2% per i prodotti locali.

Nuove leggi hanno modificato la normativa sulle esportazioni in Libia, rendendo obbligatorio un contratto d'agenzia con società libiche (l.n. 12), mentre la legge n. 5 sugli investimenti esteri ha abbassato il limite minimo del capitale necessario per società totalmente estere da 50 a 5 milioni di \$, mentre per le società miste il limite minimo è stato elevato a 2 milioni di \$. La stessa legge ha allargato i settori di operatività includendo anche attività petrolifere, il settore sanitario, il settore dei trasporti e quello delle assicurazioni.

Per quanto riguarda le riforme strutturali, i progressi più evidenti sono stati registrati nella semplificazione dell'iter procedurale commerciale per ottenere le varie autorizzazioni. In particolare è stata variata la legge denominata "1-stop-window" che pone un limite di 30 giorni per l'approvazione delle pratiche in corso con l'obbligo di notificare qualsiasi rifiuto mediante provvedimento di pubblico notaio. Complessivamente un totale di 216 imprese sono in via di privatizzazione, mentre nel contempo 144 imprese saranno liquidate. Fino ad ora 66 piccole imprese sono state messe in vendita. Una nuova legge ha istituito un fondo per lo sviluppo delle PMI che eroga finanziamenti a vecchi e nuovi investitori libici. La Libia ha fatto passi verso la regolarizzazione delle sue relazioni con i creditori esteri. Sono infatti state risolte vertenze con i creditori della Germania, Spagna e Regno Unito, mentre sono ancora in corso contenziosi con altri creditori esteri e forte e spesso pieno di dissapori è il contenzioso tra Italia e Libia.

### ***1.3 Infrastrutture***

Il sistema dei trasporti risulta carente al punto da rappresentare un ostacolo per lo sviluppo del Paese. Dal 1964 con lo smantellamento della linea tra Bengasi e Barc, la Libia è priva di infrastrutture ferroviarie. Esistono progetti di collegamento con l'Egitto e la Tunisia.



Il sistema stradale è composto da due principali arterie, una costiera che dalla Tunisia raggiunge i confini egiziani, attraversando Tripoli e Bengasi, un'altra che procede da Tripoli a Sebha nel sud per terminare in prossimità del confine algerino. Ma esistono collegamenti da Tripoli a Ghadames e fino a Ghat. Altre strade collegano varie città sulla costa ed altre nel centro e sud del Paese: Misurata – Sebha, Tripoli – Gharyan – Mizda...

Quanto agli aeroporti la Libia dispone di aeroporti civili a Tripoli, Bengasi, Tobruc, Marsa El-Brega, Sebha, Ghat, Ghadames, Gufra. Il sistema di collegamento aereo rappresenta una delle maggiori vie di collegamento interno.

Buono il sistema portuale con i porti di Bengasi, Tripoli, Marsa El-Brega, Misurata. Nel settore portuale e aeroportuale sono stati lanciati progetti per il rinnovo dell'esistente e per la costruzione di nuove strutture. Il sistema stradale interno necessita di manutenzione poichè è molto carente un po' in tutte le zone del Paese oltre che all'interno delle varie città, ivi compresa Tripoli i cui quartieri cittadini sono sostanzialmente abbandonati da molti anni senza alcun tipo di intervento. Di recente in molte parti della capitale sono iniziati lavori di infrastrutture che, cominciati contemporaneamente in varie zone della città, conducono al collasso la circolazione stradale.

## **2. RISCHIO PAESE**

### ***2.1 - Premesse***

La valutazione globale a medio termine per la Libia rivela che il rischio Paese è molto alto. L'economia infatti dipende in misura rilevante dal petrolio, dal quale deriva oltre il 95% dei ricavi che il Paese ottiene dalle sue esportazioni e che è al contempo la principale fonte di ricavo di valuta forte. L'economia della Libia continua a risentire negativamente della precarietà delle sue infrastrutture, del mastodontico settore pubblico e degli ostacoli all'arrivo degli investimenti, anche se molti progressi in questo senso sono stati realizzati soprattutto con l'emanazione della legge n.5 sugli investimenti esteri, mentre si è assistito ad alcuni cambiamenti delle politiche tese a ridurre la dipendenza del Paese dal petrolio, a privatizzare le aziende di Stato e ad attuare altre misure volte a liberalizzare l'economia.

Le prospettive economiche della Libia continuano a migliorare, sebbene moderatamente, grazie da un lato al rafforzamento del petrolio, e dall'altro grazie alla sospensione delle sanzioni economiche imposte dall'ONU avvenuta nel '99, che ha determinato un miglioramento della reputazione del Paese sulla scena internazionale.

A seguito della sospensione delle sanzioni la Libia ha avviato una politica di attrazione degli investimenti esteri che comincia a dare i suoi effetti. Importanti tra questi quelli avviati dalla National Oil Company (NOC) in vista della definizione di diversi accordi per esplorazioni petrolifere che nell'arco dei prossimi anni potrebbero dar luogo ad un forte afflusso di investimenti dall'estero. Tra le società



beneficiarie di tali concessioni risulta il gruppo Eni, il quale nel mese di Luglio del 2008 ha esteso per i prossimi 25 anni il suo accordo sul gas e sul petrolio, dopo aver deciso durante il mese di Ottobre 2007 di investire congiuntamente con la Libia 28 bilioni di dollari durante la prossima decade con lo scopo di espandere la produzione energetica.

Nonostante questi segnali positivi le prospettive della Libia a breve e medio termine risultano però ancora fortemente limitate dalla politica eccentrica del suo leader, il colonnello Muammar Gheddafi e, dal punto di vista economico, dalla forte dipendenza dagli instabili ricavi della vendita del petrolio. Per tale ragione gli organismi internazionali, tra cui la SACE italiana, continuano ad attribuire al Paese un livello di rischio estremamente alto sia nel breve che nel medio periodo (prossimi cinque anni).

Di seguito si analizzano nel dettaglio le previsioni di rischio relativamente alle variabili economiche più importanti nel breve termine (dodici mesi).

### ***2.2 - Politica economica.***

A causa della politica fiscale eccessivamente elastica e della forte dipendenza dagli instabili ricavi della vendita del petrolio, la situazione macroeconomica e le finanze pubbliche della Libia restano a rischio. L'inefficienza del governo nella gestione delle imprese pubbliche ha determinato un progressivo calo della produttività del Paese, che si classifica tra le più basse del mondo. Le speranze di una ripresa economica vengono inoltre limitate oltre che dalla forte dipendenza del petrolio, da una pianificazione economica incoerente, dalla mancanza assoluta di qualunque forma di trasparenza fiscale, e dalla attività degli oppositori di Gheddafi. Inoltre la burocrazia del Paese è eccessiva, le aziende statali sono inefficienti e le infrastrutture sono obsolete.

### ***2.3 - Crescita e produzione economica.***

La continua risalita del prezzo del petrolio ed il miglioramento della posizione del Paese sulla scena internazionale dovrebbero favorire un maggiore afflusso degli investimenti stranieri, anche se la crescita a medio termine non dovrebbe riuscire a oltrepassare il +3.0 / 3.5%. L'inadeguatezza delle proprie procedure contabili, del sistema giuridico e delle politiche commerciali rappresentano però ancora un ostacolo alla concreta capacità di attrazione di capitali stranieri da parte del Paese, nonostante la politica di apertura di recente inaugurata.

### ***2.4 - Inflazione***

La Libia presenta un rischio di inflazione abbastanza alto a causa della eccessiva dipendenza dal petrolio. Dato che i ricavi in valuta estera della Libia dipendono da tale preziosa risorsa, un eventuale calo del prezzo si tradurrebbe automaticamente in una forte riduzione dell'afflusso di dollari. Ciò spingerebbe la valuta nazionale verso il deprezzamento, con conseguente impennata dell'inflazione, effetto che tenderebbe



ad accentuarsi a causa dell'affidamento che il Paese fa sull'afflusso di valuta forte con cui finanziare le proprie importazioni. Attualmente tuttavia, in una fase di forte recupero del prezzo del petrolio e con ingenti introiti seguenti alle esportazioni di petrolio e gas, l'inflazione sembra essere sotto controllo e non superiore al 9%.

### ***2.5 - Quadro normativo.***

La vivace produzione normativa in materia di investimenti, dogane e commercio ha portato una ventata di innovazione in un settore particolarmente stagnante e soggetto alle più diverse interpretazioni che di fatto davano vita ad una forte incertezza legislativa in settori vitali dell'economia. La legge n.5 sugli Investimenti Esteri (con le sue recenti modifiche), la legge n.7 sugli investimenti turistici, le normative in materia di agenzie commerciali (legge n.6), i nuovi decreti che modificano la lista dei prodotti di vietata importazione e le normative doganali, quelle sulle importazioni dei veicoli usati etc. hanno innovato profondamente l'assetto giuridico libico che occorre conoscere e seguire nelle sue continue evoluzioni.

### ***2.6 - Sistema bancario e finanziario***

Il sistema bancario libico è pubblico sin dal 1970, anno in cui il governo ha nazionalizzato tutte le banche. Oltre alla banca centrale sono presenti altre otto banche. Dal 1972 la banca centrale ha un braccio operativo estero, la Libyan Arab Foreign Bank (LAFB), che è presente in venti Paesi. Nel 1981 la Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO), gestita dal Ministro delle Finanze, ha rilevato dalla LAFB la funzione di finanziare progetti di investimento all'estero. Nel 1999 è stata costituita la Libyan Arab African Investment Company, controllata dalla LAFICO, per il finanziamento di progetti di investimento in Africa. Nel 2004 è stata ammessa la possibilità di costituire banche private, anche da parte di banche internazionali. Nel 2005 si è dato il via ad un processo di privatizzazione delle banche libiche nonché ad un processo di informatizzazione per collegare in rete tutte le banche con la Banca Centrale.

Il Governo Libico ha inoltre deciso di realizzare la Borsa, la quale è stata inaugurata a metà Marzo 2007 in corrispondenza dei festeggiamenti per il 30esimo anniversario della Dichiarazione dell'Autorità Popolare nonché la nascita della prima Jamahiriya nella storia. Per avere maggiori informazioni sulla Borsa è possibile consultare il sito [www.libyastockmarket.com](http://www.libyastockmarket.com). A seguito della inaugurazione si è tenuto un meeting per incoraggiare le compagnie sia nazionali che private a registrarsi e circolare su tale mercato, e si sta provvedendo a organizzare ulteriori meeting e workshop sull'argomento in modo da sensibilizzare il maggior numero di aziende possibile.

La banca principalmente utilizzata dagli operatori italiani è la UBAE (Arab Italian Bank). Tale banca garantisce il buon fine dell'operazione attraverso la detenzione dei conti-oil sui quali affluiscono i ricavi delle esportazioni di petrolio utilizzati per



il pagamento delle forniture estere. L'UBAE Arab Italian Bank SpA è stata costituita nel 1972 su iniziativa dell'UBAF (Union des Banques Françaises) e della Banca di Roma, con lo scopo di incrementare le relazioni finanziarie, commerciali, industriali ed economiche tra l'Italia ed i Paesi Arabi promuovendone la crescita attraverso il sostegno finanziario di iniziative e di scambi correlati allo sviluppo del comparto industriale e del lavoro italiano. L'attuale compagine societaria è costituita dalla Libyan Arab Foreign Bank (offshore bancaria libica attraverso cui transitano i flussi rivenienti dall'export di petrolio), dalla Misr International Bank (joint-venture egiziana partecipata da prestigiose banche internazionali), dalla Bank Al-Maghreb (Banca Centrale del Marocco) e la Banque Marocaine du Commerce Extérieur. Tra i soci italiani figurano oltre la Capitalia SpA, il MCC SpA (Gruppo Banca di Roma), l'Eni (tramite la finanziaria SOFID SpA), Telecom Italia SpA e Monte dei Paschi di Siena (tramite Sansedoni SpA). La posizione privilegiata acquisita nella gestione dei flussi commerciali fra l'Italia ed i Paesi Arabi, in specie quelli che si affacciano sul Mediterraneo, deriva dal rapporto che la Banca intrattiene con due principali gruppi di controparti. Da un lato si pongono aziende nazionali, ed in misura minore quelle europee, che ricevono commesse governative di notevoli dimensioni e possiedono esportatori dotati di buon know-how commerciale e produttivo. A questa clientela l'UBAE è in grado di offrire, oltre alla normale assistenza creditizia per lo svolgimento dell'attività estera, anche un efficace servizio di risk-management che propone e realizza prodotti ed operazioni relativi alla gestione dei rischi finanziari connessi alla volatilità dei mercati. L'altra controparte dell'UBAE è costituita in larga prevalenza da banche estere e segnatamente quelle operanti nei Paesi Arabi. A queste ultime l'UBAE assicura la piena assistenza per lo svolgimento di operazioni commerciali e la gestione di liquidità. In quest'ultima direzione, oltre alle più tradizionali forme di intervento quali la remunerazione dei depositi o la concessione dei prestiti, l'UBAE, con una strategia di diversificazione dei propri prodotti, si propone per l'effettuazione di investimenti in titoli e per operazioni di ottimizzazione e gestione delle risorse finanziarie.



### 3. NORMATIVA SULLE COMMESSE PUBBLICHE

#### **3.1 L'appalto nel codice civile libico**

Le normative in questo settore sono flessibili, variano da Ente a Ente e le trattative con le imprese pubbliche sono molto complesse. Per cominciare, tutti i beni importati sono soggetti a licenze di importazione e all'apertura di una lettera di credito che deve essere approvata dalla Banca Centrale e dal Tesoro. Fino ad ora, l'assenza di un "bilancio" assegnato dei vari Enti non ha consentito di conoscere quale fosse nel corso di un singolo anno il potenziale d'acquisto delle diverse aziende, ad eccezione dei beni alimentari ed alcuni altri prodotti come quelli farmaceutici, i quali sono prioritari ma pagati a sei-otto mesi dalla consegna. Attualmente la Banca Centrale autorizza le banche commerciali ad aprire lettere di credito per conto di una serie di enti e aziende nazionali.

Le commesse riguardanti il settore delle costruzioni e tutti i progetti infrastrutturali strategici per tutti i settori governativi (pubblica istruzione, servizi pubblici, sanità, industria, ecc.) sono sottoposti alla supervisione del Comitato Generale per gli Appalti Pubblici. Il relativo settore governativo richiede l'approvazione, in prima istanza, da parte del Comitato Generale del Popolo (Consiglio dei Ministri). Una volta concessa l'approvazione da parte del suddetto Comitato, la relativa autorità procede alla pubblicazione del bando di gara attraverso il Comitato Centrale per le Gare d'Appalto.

Il codice civile libico, all'art. 645, stabilisce la natura dell'appalto definendolo come il contratto in forza del quale una delle parti contraenti si impegna a realizzare un lavoro o a prestare un servizio, a fronte del corrispettivo retribuzione che l'altra parte contraente si obbliga a corrispondere.

Per quanto riguarda il rifornimento dei materiali, l'art. 646 afferma che l'appaltatore può decidere di assicurare solo il suo lavoro, lasciando al committente la responsabilità della fornitura dei materiali che egli utilizza nel compimento dell'opera.

L'appaltatore può, però, decidere di provvedere anche ai materiali, oltre che al proprio lavoro, in tal caso assumendosene la responsabilità e garantendo la loro buona qualità al committente (art.647).

Quando i materiali sono forniti dal committente, l'appaltatore si impegna a conservarli correttamente ed ad usarli con abilità tecnica ed a restituire qualsiasi rimanenza o eccedenza. Se parte dei materiali diventa inadatta all'uso, a causa della negligenza o della mancanza di abilità professionale dell'appaltatore (perizia), questi è tenuto a rimborsare il proprietario il valore della merce sulla base del costo di mercato della stessa (art. 648).

Ulteriore obbligazione dell'appaltatore è quella di fornire a sue spese, in assenza di diverse pattuizioni contrattuali con il committente, gli attrezzi e gli strumenti necessari per la prestazione del lavoro.



Nel caso in cui l'appaltatore, nel corso dell'esecuzione, realizzi il lavoro in un modo difettoso o contrario all'accordo, il committente può ordinare di sospendere i lavori, per un periodo ragionevole di tempo da lui fissato, in modo da permettergli di modificare le modalità di realizzazione dell'opera. Se dopo la scadenza di un tal periodo l'appaltatore non riesce ad adottare il modo adeguato di messa in opera, il committente può richiedere la risoluzione del contratto o consegnare gli impianti ad un altro appaltatore al costo del primo appaltatore. La risoluzione immediata del contratto può, tuttavia, essere richiesta senza ritardi, quando risulta impossibile la rettifica delle modalità di esecuzione del lavoro. (art. 649).

Il progettista e l'appaltatore sono solidalmente e separatamente responsabili per un periodo di dieci anni per la rovina totale o parziale delle costruzioni o di altri impianti permanenti da loro edificati, anche se tale distruzione è dovuta alla conformazione del terreno, ed anche se il committente abbia autorizzato la costruzione difettosa, a meno che, in tal caso, le parti non abbiano tra loro concordato una durata minore delle costruzioni. Tale garanzia decennale, che inizia a decorrere dalla data di consegna del lavoro, si estende anche ai difetti nelle costruzioni e nei montaggi che mettono in pericolo la solidità e la sicurezza degli impianti.

L'art. 652 del c.c.l. afferma categoricamente la nullità di ogni clausola contrattuale volta a escludere o restringere la responsabilità del progettista e dell'appaltatore.

Le azioni per fare valere tali garanzie si prescrivono in tre anni a partire dalla data della distruzione degli impianti o della scoperta dei difetti.

Quando l'appaltatore termina i lavori e li pone a disposizione del committente, questi, appena possibile, provvede al pagamento in conformità agli accordi intervenuti. Nel caso in cui il committente, nonostante formale convocazione e senza causa ragionevole, non ottempera all'obbligo di prendere in consegna gli impianti, questi si riterranno a lui consegnati.

L'art. 656 del c.c.l. dispone che l'appaltatore, nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del contratto si renda conto che per ultimare i lavori secondo il programma concordato si eccede considerevolmente il prezzo pattuito – a causa di criticità non preventivabili – deve immediatamente informare il committente dell'aumento del prezzo previsto; nel caso tale comunicazione non avvenga, egli decade dal suo diritto di recuperare le spese ed i costi superiori alla valutazione inizialmente pattuita con il committente.

Qualora l'eccesso rispetto al prezzo originalmente stabilito per l'esecuzione dei programmi sia considerevole, il committente può annullare il contratto ed arrestare il lavoro, a condizione che lo faccia senza ritardo e che corrisponda all'appaltatore il costo del lavoro fino a quel momento eseguito, valutato in conformità ai termini del contratto, senza essere responsabile per il profitto che l'appaltatore avrebbe tratto se avesse ultimato i lavori.

Il committente può rescindere il contratto ed arrestare in qualunque momento il lavoro, prima del completamento degli impianti, a condizione che compensi



l'appaltatore di tutte le spese per il lavoro eseguito e del profitto che avrebbe realizzato se avesse ultimato i lavori. La Corte ha, tuttavia, il potere di ridurre la compensazione dovuta all'appaltatore per perdita del profitto se le circostanze giustificano tale riduzione. In particolare, la Corte dedurrà da tale risarcimento tutto il guadagno realizzato dall'appaltatore come conseguenza della rescissione del contratto, in proporzione al profitto che l'appaltatore potrebbe ricavare impiegando altrimenti il proprio tempo.

### ***3.2 Tender ed Enti appaltanti***

L'emissione del tender è il primo e fondamentale passo che mette in moto la lunga trafila che porta alla stipulazione di un contratto d'appalto.

Ogni soggetto, pubblico o privato, che intenda indire una gara d'appalto per l'esecuzione di un determinato progetto deve rendere nota la propria intenzione mediante l'emissione di un documento, noto nella pratica come tender, che indichi tutta quella serie di dati atti ad illustrare l'opera agli appaltatori interessati.

Tale offerta deve contenere informazioni circa:

- la procedura di gara che verrà seguita;
- i termini entro i quali eseguire il contratto;
- l'indirizzo presso cui depositare le domande di invito a presentare l'offerta e il relativo termine;
- l'indirizzo dell'Ente aggiudicante;
- le lingue da utilizzare per l'offerta;
- gli importi e le modalità per i versamenti da effettuare per ottenere il fascicolo di gara.

La Decisione del Comitato Generale del Popolo n. 263 del 2000 predispone una serie di precetti per regolamentare l'attività degli Enti che intendono indire una gara d'appalto per la stipulazione di contratti amministrativi.

Innanzitutto l'art. 3 di tale Decisione qualifica come contratti "amministrativi":

- contratti per l'esecuzione di lavori pubblici;
- contratti di fornitura e installazione;
- contratti per il funzionamento e la manutenzione di progetti di pubblica utilità;
- contratti per l'organizzazione di installazioni turistiche e industriali.

L'art. 10 esamina le diverse modalità di gara per la conclusione di contratti amministrativi:

- offerta generale: è rivolta a tutti gli appaltatori interessati e mira ad ottenere l'offerta economicamente migliore. Può essere interna (presentata solo all'interno del Paese) o internazionale (presentata anche all'estero);
- offerta limitata: si caratterizza per il fatto che la partecipazione è limitata alle persone scelte fra quelle ufficialmente registrate in appositi elenchi;
- trattativa diretta: è effettuata tramite trattative dirette con gli operatori specializzati nel campo degli impianti o degli articoli richiesti, fra quelli registrati nei registri



dell'Ente legalmente competente, per poter raggiungere le condizioni contrattuali più favorevoli;

-ordine diretto: è la presentazione diretta agli appaltatori dell'ordine d'acquisto o dell'intento di iniziare un'opera da parte della persona autorizzata dall'Ente amministrativo a stipulare il contratto;

-asta pubblica: è attuata per la vendita di beni tramite offerte di acquisto miranti al raggiungimento del prezzo più alto.

Il passaggio dal metodo di offerta generale ad un altro metodo di contrarre sarà permesso soltanto per i motivi considerati nella Decisione n. 263 del 2000. L'offerta limitata, la trattativa e l'asta pubblica sono ammessi solo nei seguenti casi:

-progetti di investimento e di produzione quali fabbriche, centrali elettriche e simili;

-forniture di servizi tecnici specializzati quali la selezione degli uffici di controllo, di consulenza e di assistenza tecnica per il funzionamento dei progetti;

-impianti e rifornimenti in condizione di monopolio per la manifattura o l'importazione o per quei progetti disponibili soltanto per aziende specifiche;

-altri casi in cui la natura del contratto o i termini per la sua stipulazione si pongono come incompatibili con l'adozione del metodo di offerta generale. Tali casi saranno specificati tramite decisioni del Comitato Generale del Popolo su richiesta del candidato alla conclusione del contratto.

Nei sopra citati casi l'art.11 impone anche una serie di obblighi per poter indire gare d'appalto con modalità diverse dall'offerta generale:

-ottenere un permesso per trattativa limitata o diretta dalla relativa Autorità competente;

-invitare per contrarre un numero sufficiente di rappresentanti aziende o imprese per accertare la trasparenza delle procedure;

-valutare la qualificazione dei soggetti invitati per la presentazione delle offerte, la loro efficienza tecnica e finanziaria, la loro esperienza precedente in progetti simili e la loro buona reputazione;

-i soggetti invitati per la presentazione delle offerte saranno registrati ed otterranno il permesso dall'Autorità competente in conformità con le disposizioni della legge commerciale(l. 65/'70) a meno che le aziende e le persone siano invitate conformemente ad un accordo internazionale.

L'art. 13 prevede che l'appalto possa essere aggiudicato mediante ordine diretto solo in alcuni casi:

-casi richiesti per esigenze di emergenza o di sicurezza nazionale;

-contratti con gli organismi nazionali o governi stranieri in conformità con accordi internazionali;

-casi in cui nessuno abbia partecipato all'offerta generale o limitata;

-acquisto di pezzi di ricambio, medicine o attrezzature mediche;

-acquisto di materiali in situazione di monopolio o disponibili soltanto presso persone specifiche;



-interventi di riparazione e di manutenzione per un importo che non ecceda 50 mila Dinari Libici (pari a 27 mila Euro) durante un intero anno fiscale. Tali operazioni non saranno divisibili in più di un contratto se lo scopo è di eccedere tale limite.

### ***3.3 Norme regolatrici degli appalti pubblici***

L'art. 40 della Decisione n. 263 del 2000 dispone che il periodo necessario per la presentazione dell'offerta sia specificato secondo l'importanza e la natura dell'oggetto del contratto, a condizione che non sia inferiore a trenta giorni dal giorno in cui è stata data pubblicità al tender. Tale periodo può essere ridotto, se necessario, con il consenso dell'Autorità competente, a condizione che non sia inferiore a quindici giorni.

Il periodo di validità delle offerte presentate, necessario per il loro controllo e studio tecnico, deve essere il più breve possibile.

Il periodo di validità delle offerte per rifornimenti che non necessitano dell'analisi chimica non eccede i trenta giorni a partire dalla data specificata per l'apertura delle buste, fino a raggiungere i quarantacinque giorni per le offerte di fornitura i cui campioni richiedono analisi chimiche.

La decisione riguardo all'offerta viene adottata e comunicata dal Comitato degli Appalti all'aggiudicatario prima della scadenza del periodo di validità dell'offerta.

Se questo è impossibile, il Comitato chiede agli offerenti, prima della scadenza del periodo, di prolungare il periodo di validità delle loro offerte per il periodo supplementare necessario.

All'art. 42 si stabilisce che le offerte generali locali saranno annunciate mediante pubblicazione nei mezzi di informazioni locali. La frequenza della pubblicazione sarà specificata secondo l'importanza dell'offerta (in termini di valore e di altre considerazioni). Le offerte possono essere anche pubblicizzate tramite una apposita cartolina di avviso al domicilio del soggetto interessato, che ne abbia fatto richiesta all'Ente committente. (c.d. avviso di previsto appalto).

Le offerte internazionali saranno comunicate tramite pubblicazione nei mezzi di informazione locali e internazionali. Le rappresentanze libiche all'estero saranno fornite del necessario numero di copie dell'offerta, (comprese le specifiche tecniche, le liste delle quantità e dei recapiti per la consegna), per darne effettiva pubblicità ed essere poste a disposizione degli interessati a fronte del pagamento di un prezzo determinato.

L'invito per la partecipazione alle offerte limitate sarà trasmesso via raccomandata ad un certo numero di aziende o imprese registrate a tal fine presso l'Autorità competente (a patto che la competenza dei soggetti nel settore in questione sia stata accertata).

Gli interessati sono ufficialmente in gara per la fornitura dopo aver acquistato la documentazione contenente le specifiche di gara, tale acquisto deve essere registrato dall'Ente con rilascio di apposita ricevuta.



La lingua inglese è quella più comunemente utilizzata per la presentazione delle offerte, ma è, comunque, consigliata una traduzione in arabo.

Per quanto riguarda la valuta in cui esprimere le proposte contrattuali, essa varia a seconda della commessa e dell'ente appaltante, ma le più frequenti sono il Dollaro USA, il Franco svizzero e l'Euro. Deve, però, essere sempre specificata la consistenza dell'importo anche in valuta libica.

L'importo del contratto deve essere espresso in numeri e in lettere, in caso di discordanza prevale la cifra espressa in lettere.

L'art. 2 della Decisione n. 263 del 2000 indica i soggetti abilitati ad indire gare per l'aggiudicazione di appalti, menzionando: le Unità Amministrative (Comitati del Popolo e altri soggetti o istituzioni pubbliche) e gli operatori privati.

All'interno della categoria dei soggetti pubblici abilitati a concludere tali contratti si ritrovano specialmente le Municipalità, il cui ruolo è stato ampliato da recenti disposizioni di legge e sono, ora, dotate di un budget autonomo da destinare a progetti di rilevanza locale, nell'ambito di un decentramento amministrativo ed economico. Tuttavia la Decisione del Comitato Popolare Generale n. 29 del 2001 prevede che i contratti stipulati dalle Shaabiat siano sottoposti all'approvazione del Comitato Popolare Generale.

Tra i Comitati del Popolo si rileva invece la competenza specifica di quei ministeri il cui operare non può prescindere dall'utilizzo di tali strumenti contrattuali; si ricordano: il Comitato del Popolo per gli Appalti, per l'Economia, per le Finanze, per l'Agricoltura e le Camere di Commercio industriali ed artigiane.

Fanno ampio ricorso alle procedure d'appalto anche le molte società statali impegnate nei diversi campi produttivi, quali, per esempio, il settore chimico e quello tessile.

Le commesse riguardanti il settore delle costruzioni e progetti infrastrutturali strategici per tutti i settori governativi (pubblica istruzione, servizi pubblici, sanità, industria, ecc.) sono sottoposte alla supervisione del Comitato Generale per gli Appalti Pubblici. Il relativo settore governativo richiede approvazione, in prima istanza, da parte del Comitato Generale del Popolo. Una volta concessa l'approvazione da parte del Comitato Generale del Popolo, la relativa autorità procede alla pubblicazione del bando di gara attraverso il Comitato Centrale per le Gare d'Appalto.

Quando il soggetto appaltante è un Ente pubblico, questi deve, ex art.14 della Decisione n. 263 del 2000, condurre una serie di studi sull'oggetto ed i requisiti del contratto prima dell'inizio delle procedure per l'assegnazione della commessa.

L'Ente è, quindi, chiamato a:

- specificare attentamente l'oggetto del contratto ed i relativi requisiti;
- accertarsi che il progetto sia incluso nel programma economico e nel relativo preventivo, specificandone il rapporto con altri progetti nel programma, verificandone la compatibilità con le dotazioni finanziarie del programma e l'adeguatezza di tali ripartizioni per l'esecuzione del progetto;



- verificare l'esigenza del progetto e l'eventuale presenza di altri progetti che lo rendono inutile;
  - eseguire studi di fattibilità economica, pratica e sociale per il piano;
  - specificare gli indicatori economici e finanziari, con particolare riguardo ai progetti produttivi e di investimento;
  - compiere i necessari studi tecnici e di ingegneria, compresa la specifica delle dotazioni, impianti, quantità e modalità di esecuzione così come il periodo ed i programmi per costruzione e le fasi relative;
  - compiere studi finanziari completi per indicare i prezzi e le valutazioni preliminari per il progetto;
  - eseguire studi legali per l'oggetto, le procedure e gli stati del contratto;
  - indicare i soggetti di cui è richiesta l'assistenza per intraprendere gli studi suddetti.
- Le risultanze degli studi compiuti dall'Autorità appaltante sono riassunte nella decisione con cui il Comitato Generale approva il progetto ed autorizza l'espletarsi delle procedure per l'aggiudicazione e rappresentano le linee guida che l'appaltatore deve seguire nella progettazione della propria offerta.

L'art.15 della Decisione n. 263 del 2000 consente al candidato di chiedere, nel rispetto delle specifiche tecniche, l'assistenza di propri organi specializzati o di altri soggetti con esperienza in merito all'oggetto del contratto, nonché di rivolgersi ad appositi uffici di consulenza statali, che forniscono aiuto nello studio delle specifiche contrattuali, previa verifica dei requisiti di idoneità del candidato.

### ***3.4 Iscrizione all'albo dei fornitori***

In linea di principio, l'iscrizione all'albo dei fornitori di ogni singola azienda pubblica o ente è obbligatoria per poter partecipare alle gare. Le aziende di Stato bandiscono le gare di appalto internazionali ed effettuano delle consultazioni riservandosi il diritto di invitare alla presentazione di un'offerta solo quelle aziende che sono state iscritte in precedenza all'albo fornitori della rispettiva direzione centrale. In realtà però sono solo tre o quattro le aziende che ricevono le specifiche e la documentazione relativa all'appalto in questione con una certa regolarità. L'obiettivo perseguito dalle Autorità libiche è semplice: prima di consegnare un contratto ad un'azienda straniera (o anche solo per invitarla a presentare un'offerta) esse vogliono assicurarsi che si tratti di un'azienda la cui posizione, sia tecnica che finanziaria, le consenta di far fronte ai propri obblighi contrattuali secondo quanto previsto dalle varie specifiche clausole contrattuali contenute nei vari bandi. Pertanto le aziende straniere interessate devono rendere noti i dati statistici relativi ad attività, capitali e bilanci, i nomi degli amministratori, la loro sfera di attività ed un possibile elenco di referenze. Per le necessarie formalità d'iscrizione i tempi sono pertanto lunghi. Tra le altre cose, è anche necessario produrre tutta una serie di documenti i quali devono essere debitamente tradotti in arabo e autenticati. Le aziende che non escludono la possibilità di essere interessate ad uno dei progetti di sviluppo libici dovrebbero avviare subito le procedure di iscrizione all'albo dei



fornitori delle diverse aziende di interesse. Ciò si è rivelato sempre più importante poichè per ottenere il visto è necessario essere invitati dall'azienda di Stato in questione. Questo invito deve essere poi autorizzato dai servizi di immigrazione e, in ultima analisi, l'Ufficio Popolare dell'Ambasciata Libica resta l'unico ed ultimo arbitro quando si tratta di concedere o rifiutare un visto. L'intervallo di tempo medio intercorrente tra pubblicazione del bando di gara e la data di scadenza per la presentazione delle offerte è generalmente imposta per legge e molto spesso è troppo breve (dalle tre settimane al mese) per consentire la partecipazione ad aziende nuove non preavvertite. Per quanto riguarda i tempi medi di attesa per ottenere le specifiche della gara essi dipendono dalla disponibilità degli articoli e delle condizioni di gara: se infatti sono disponibili essi vengono inviati direttamente alle aziende già registrate, a patto che la competenza delle ditte nel settore in questione sia stata accertata. Le forme e le condizioni di pagamento devono essere rigidamente esaminate da parte dell'esportatore, in modo da limitare al minimo il rischio di contenziosi legali o altri problemi. Sarebbe opportuno richiedere l'apertura di una lettera di credito irrevocabile e confermata, prima di intraprendere qualsiasi tipo di operazione. Inoltre è opportuno assicurarsi che la lettera di credito abbia buone possibilità di essere aperta entro un periodo ragionevole.

### ***3.5 - Osservazioni e consigli***

Esiste tutta una serie di contestazioni in corso, soprattutto per quanto riguarda i lavori pubblici e i cantieri. Nella prima fase di conoscenza del mercato libico sarebbe opportuno limitarsi alla fornitura di beni e prodotti pagabili attraverso una lettera di credito vincolante prima di consegnare la merce. Ad ogni modo, esistono delle condizioni specifiche per le aziende del settore dell'alta tecnologia, come per quelle che operano nel settore dell'industria petrolifera ed in quello delle opere in cemento. Si ribadisce che l'emissione di un deposito cauzionale sulla presentazione di un'offerta, richiesto per specifiche forniture ed evidenziato nel bando, è un'operazione che va fatta con massima cautela dato che per una serie di ragioni esiste la possibilità che vengano chiesti depositi cauzionali sproporzionati rispetto al valore effettivo ed alla forma del contratto. Infine non si dovrebbe dimenticare di tener in debito conto anche le difficoltà che si possono incontrare a trovare la necessaria forza lavoro specializzata sul posto.

### ***3.6 - Documentazione necessaria***

Per poter partecipare all'aggiudicazione di un contratto d'appalto occorre iscriversi in appositi registri presso l'Ente Committente. Tale procedura, essenziale non solo ai fini della stipulazione del contratto ma anche per essere in grado di proporre la propria offerta, non risponde a mere pretese burocratiche, ma trova fondamento in reali esigenze. Le autorità libiche infatti vogliono assicurarsi di intrattenere relazioni commerciali solo con operatori dotati di una posizione tecnica e finanziaria stabile,



che permetta all'appaltatore (in caso di assegnazione) di fare fronte alla gamma di obblighi contrattuali.

Per l'aggiudicazione di un contratto occorre superare una serie di fasi preposte alla selezione del contraente migliore, in termini di prestazioni e di economicità. La fase di iscrizione nei registri dei fornitori dell'Ente è la prima, in ordine cronologico, tra le varie valutazioni che l'Ente appaltante opera e, differentemente dalle successive, per il buon esito finale è necessaria solo una attenta e scrupolosa preparazione dei vari documenti richiesti, oltre ovviamente ad una seria e qualificata presenza nel settore. Ogni ente autorizzato a stipulare contratti d'appalto è dotato di un registro in cui vengono inseriti i nominativi dei fornitori più affidabili o di sicure capacità. La condizione primaria per partecipare alla commessa è quindi proprio quella di richiedere ed ottenere la registrazione in tali elenchi.

Unitamente alla domanda di registrazione nell'albo dei fornitori occorre fornire una serie di documenti che hanno la funzione di rappresentare la situazione patrimoniale dell'azienda richiedente e fornire un quadro del suo modus operandi mediante l'esame dei suoi precedenti lavorativi. Tali documenti sono:

1. Atto Costitutivo della Società;
2. Estratto aggiornato dal Registro delle Imprese del luogo in cui la società ha sede;
3. Certificato bancario attestante situazione finanziaria e capitale sociale della società;
4. Certificato bancario o del tribunale attestante che la società non ha subito fallimenti;
5. Elenco di precedenti forniture eseguite dal richiedente nel Paese d'origine ed all'estero;
6. Delega generale dell'amministrazione alla persona che rappresenta la ditta in Libia (precisare se la società è distributore, agente o produttore);
7. Certificato di avvenuto trasferimento di USD 1200 considerato come tassa per la registrazione annuale (tale somma varia generalmente per difetto da Ente a Ente);
8. Specifico formulario.

Tutti i documenti in originale dovranno essere autenticati dalla Camera di Commercio italiana e successivamente dall'Ufficio Popolare Arabo Libico (Ambasciata Libica o Consolato) in Italia. L'art. 18 della Decisione del Comitato Generale del Popolo n.263 del 2000 stabilisce che la registrazione delle aziende, imprese o singoli che intendano partecipare a trattative per la stipulazione di contratti amministrativi sarà rilasciata con una decisione del Comitato che accerti l'esperienza tecnica, la specializzazione, le possibilità finanziarie, l'onestà nei rapporti d'affari e la buona reputazione. Tale decisione includerà anche le regole per la cancellazione dal registro, le proibizioni a partecipare ed altre sanzioni applicabili ai contraenti. La decisione, inoltre, specificherà l'Ente che predispone i registri dei fornitori: un registro sarà assegnato per ogni tipo di attività nel quadro dei contratti amministrativi. Nessun contratto sarà stipulato in mancanza di registrazione in tali albi o senza l'autorizzazione alla realizzazione di impianti.



### **3.7 L'offerta**

L'art. 45 della Decisione n. 263 del 2000 predispone i criteri che l'offerente deve rispettare nella redazione della propria offerta.

Se l'offerente desidera apporre condizioni speciali o fare correzioni a determinati articoli dell'offerta o delle relative caratteristiche tecniche, deve redigerle in un documento separato da allegare alla propria offerta o trasmettere la correzione proposta al Comitato delle offerte in una lettera separata, a condizione che venga ricevuta prima dell'apertura delle buste. Qualsiasi correzione fatta diversamente o trasmessa dopo l'apertura delle buste non sarà considerata;

Chi redige l'offerta è tenuto a specificare chiaramente i prezzi in valuta libica sia della somma forfetaria relativamente all'intero contratto o sulla base di prezzi di unitari moltiplicati per il numero di unità richieste o per le quantità indicate nella capitolato d'appalto, come specificato nel tender. Quando le contrattazioni intervengono con aziende straniere, i prezzi possono essere scritti anche in valuta estera a margine di quella libica. In tale caso, il tasso di cambio per tale valuta estera rimarrà costante per tutta la durata delle trattative e dell'esecuzione del contratto al giorno di apertura delle buste.

Il prezzo deve comprendere i costi dei rifornimenti, delle spese di trasporto, dell'imballaggio, del carico, dello scarico e della assicurazione delle merci, della consegna al committente e delle spese di manutenzione durante il periodo di garanzia, compresi i diritti doganali, le imposte sul reddito ed altre tasse ed importi da corrispondere da parte dell'appaltatore. I prezzi devono essere scritti in numeri e in lettere in lingua araba. Se v'è differenza, prevarrà il prezzo indicato in lettere. Non sono permesse omissioni o cancellature nelle liste dei prezzi e per eventuali correzioni occorre riscrivere in figure e in lettere e apporvi accanto la propria firma. Occorre specificare il prezzo di ogni articolo sulla base di prezzi unitari, indicati in una tabella contenente le specificate quantità, qualità, misure.

Il calcolo di tutti i prezzi deve essere effettuato sulla base di un criterio che permetta di eseguire un confronto. L'acconto finale sarà predisposto secondo i tassi accordati, indipendentemente da ogni aumento o diminuzione relativa ai prezzi di mercato, ai tassi di cambio di valuta, alle tasse delle tariffe doganali o ad altre tasse.

La legge prevede che non verranno prese in considerazione offerte che specifichino la lista dei prezzi, indicando una riduzione percentuale rispetto ad una altra lista già depositata, senza una specifica indicazione dei prezzi unitari per ciascun prodotto e/o servizio.

Nelle offerte per forniture, se l'offerente omette di specificare il costo di un qualunque articolo richiesto nel capitolato del tender, sarà considerato come una volontà di astenersi dalla fornitura riguardo a tale articolo omissso.

Nelle offerte per i lavori pubblici, se l'offerente omette di specificare il prezzo di qualunque articolo, il comitato delle offerte ha il diritto di calcolare per l'articolo omissso la valutazione più alta data nelle altre offerte presentate.



L'art. 46 della Decisione n. 263 del 2000 si occupa delle forme di presentazione dell'offerta, stabilendo che la proposta deve essere depositata in forma scritta, all'atto di deposito della candidatura, che deve essere rilasciato in copia dall'Ente appaltante e timbrato, con indicazione del numero progressivo della ricevuta e della data. Tale documento vale anche come ricevuta di pagamento del relativo prezzo di partecipazione..

L'offerta deve essere firmata dall'offerente e messa all'interno di una busta da chiudere e sigillare. Tale busta deve essere posta in un'altra busta, intestata con nome e indirizzo dell'Ente appaltante competente, indicante la frase "all'interno si trova un'offerta per... sessione.." e deve essere inviata tramite posta raccomandata.

In caso di appalti di fornitura, le offerte presentate devono essere conformi alle specifiche, illustrazioni e modelli-campione approvati dall'Ente appaltante e contenuti nella documentazione allegata al tender. La presentazione dell'offerta sarà considerata come dichiarazione dall'offerente di aver preso conoscenza di tali istruzioni e di essere interessati alla fornitura.

L'Autorità appaltante può, nell'avviso d'appalto, dichiararsi disposta all'esame di articoli, non rispondenti alle specifiche fornite nel tender, che gli offerenti vogliano suggerire. L'appaltatore che intenda eseguire la fornitura con materiali difformi dovrà, quindi, unitamente alla propria offerta, inviare dei campioni dei beni proposti affinché vengano testati e analizzati e valutato che siano idonei e conformi alle specifiche richieste. Qualora i materiali non siano approvati, devono essere ritirati entro due settimane dalla data della lettera registrata contenente il rifiuto, altrimenti diventeranno di proprietà dell'Ente.

Nei documenti allegati al tender, gli elenchi delle forniture devono essere compatibili con le specifiche standard libiche: il riferimento a specifiche internazionali è concesso solo qualora le specifiche standard libiche non siano disponibili o adeguate.

Dovranno essere evitati riferimenti a descrizioni, numeri distintivi o a marchi riferibili a specifiche aziende in gara, a meno che non si tratti di merci di produzione locale. Qualora il richiamo a marchi o nomi commerciali che individuino particolari merci sia necessario, data l'assenza di altri modi per definire il bene o servizio in questione, dovrà comparire, accanto al nome o al marchio, la scritta " o equivalente".

Allo stesso modo dovranno essere indicati anche i tipi, la capienza e le caratteristiche di container e imballaggi in base agli articoli in essi contenuti .

L'offerta deve essere consegnata entro la data specificata nell'avviso; se presentata oltre tale tempo non verrà considerata, qualunque siano i motivi del ritardo.

Il Comitato delle offerte può pubblicare, prima o dopo la data di scadenza, una decisione motivata per l'estensione del periodo di validità qualora:

-ritenga che il numero di offerte presentate sia esiguo alla luce dell'importanza del progetto;



-se ne fanno richiesta la maggior parte delle imprese invitate all'offerta o tantissime altre aziende desiderose di partecipare;

-se nuovi sviluppi/circostanze relative al progetto rendono necessaria l'estensione della data.

Tale decisione sarà pubblicata prima di iniziare l'apertura delle buste, specificherà il nuovo periodo supplementare ed annuncerà l'estensione della data negli stessi mezzi in cui l'offerta è stata annunciata.

Se l'ultimo giorno del periodo di validità per la presentazione di offerte coincide con una festa ufficiale, esso sarà esteso fino al giorno successivo alle festività.

L'art. 51 della Decisione 263/'00 stabilisce un obbligo di validità delle offerte, stabilendo che saranno vincolanti per l'offerente fino alla conclusione del periodo specificato per la validità delle offerte, indipendentemente dalla data della relativa ricevuta da parte del Comitato delle offerte.

### **3.8 Il bid bond**

L'offerta, in caso di gara con offerta generale, limitata o per asta pubblica, deve essere accompagnata da un deposito preliminare (c.d. bid bond), diversamente non sarà considerata. Ha la funzione di testimoniare all'Ente il serio interesse dell'appaltatore a partecipare alla gara, fornendo una promessa formale dell'intenzione di firmare il contratto qualora la sua offerta venga accettata.

Il bid bond rappresenta l'impegno, assunto dalla banca emittente, di pagare al beneficiario una somma determinata nel caso in cui l'aggiudicatario rifiuti o non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni: firma del contratto e rilascio di ulteriori garanzie richieste per il seguito delle operazioni.

Ha lo scopo di evitare che vengano presentate offerte da parte di aziende che non dispongano di sufficienti mezzi finanziari o di adeguate capacità tecniche per far fronte al contratto.

Qualora l'offerente ritiri la propria offerta prima della data specificata per l'apertura delle buste, il deposito preliminare diventerà di proprietà dell'Ente

L'importo sarà specificato nell'avviso di appalto e nei documenti ad esso allegati e di norma si assesta intorno al 5% del valore del contratto. Il deposito può essere anche sotto forma di somma forfetaria da specificarsi nel tender.

Il versamento può avvenire in denaro o con assegno certificato dalla Banca operante in Libia o con una lettera di garanzia, in quest'ultimo caso l'ammontare non deve essere inferiore a venti dinari libici.

Il Comitato delle offerte può, se lo richiede un interesse pubblico e con il consenso dell'Ente appaltante, acconsentire a considerare le offerte non accompagnate da un deposito preliminare, a condizione che sia presentato un avviso dalla Banca che attesti l'inizio delle procedure per il versamento del tale deposito.

Se il deposito è in denaro, esso può essere ricevuto contro una ricevuta ufficiale da registrare nell'offerta assieme al numero e alla data o può essere effettuato con vaglia postale da accludere all'offerta.



Se il deposito avviene mediante una lettera della garanzia, essa dovrà essere emessa da una banca commerciale libica ed essere dichiarata incondizionata e irrevocabile. La banca dichiara in essa che metterà a disposizione del candidato un importo uguale al valore preliminare del deposito e pagherà questo importo integralmente alla prima richiesta da parte sua, senza esigenza di avviso, avvertimento o azione giudiziaria, indipendentemente da qualunque opposizione dell'offerente o da altre procedure atte a dimostrare danni.

La richiesta di escussione deve essere sostenuta dalla documentazione indicata nel testo della garanzia e presentata per iscritto non oltre la data di scadenza; può essere previsto, inoltre, che il beneficiario sia tenuto a provare che l'offerta sia stata validamente aggiudicata, ma che il contratto non sia stato stipulato per volontà o fatto dell'appaltatore.

Nel caso in cui la ditta italiana dovesse risultare aggiudicataria, la garanzia preliminare non viene restituita, ma trattenuta fino alla firma del contratto.

Se il bid bond non indica una data di scadenza per la presentazione della domanda di escussione, essa è ritenuta fissata in sei mesi dalla data di emissione.

Il bid bond viene emesso con una validità limitata, generalmente per qualche mese, ma, ove il termine per la presentazione delle offerte venga prorogato, viene automaticamente prorogata anche la validità della garanzia.

Il bid bond si estingue, oltre che per scadenza del termine, a seguito della prova della stipulazione del contratto o in caso in cui il beneficiario dichiari espressamente che non intende aggiudicare il contratto.

Tale garanzia può essere escussa solo in caso in cui il concorrente aggiudicatario non faccia fronte agli impegni derivanti dall'accettazione dell'offerta. Nella pratica è, tuttavia, raro che venga dato avviso di mancata aggiudicazione agli altri concorrenti, con la conseguenza che i rispettivi bid bond rimangono in essere ben oltre i termini necessari .

### ***3.9 – L'apertura delle buste e formazione della c.d. short list***

Le procedure di apertura delle buste sono regolamentate dalla Decisione n. 263 del 2000 per tutte le commesse pubbliche, mentre sono disciplinate nei documenti del tender o secondo gli usi nelle contrattazioni tra privati.

Al domicilio del Comitato delle offerte viene posta una scatola per la presentazione delle buste contenenti i preventivi. La sua feritoia di entrata è progettata per impedire l'estrazione del contenuto e solamente due persone hanno la chiave che ne permette l'apertura: il Capo del Comitato delle offerte ed il Segretario di tale Comitato.

Il Segretario del Comitato delle offerte registra le offerte ricevute tramite posta e le mette nella scatola prima della data specificata per l'apertura delle buste (art.59).

Il Comitato delle offerte aprirà la scatola al mezzogiorno del giorno specificato per l'apertura delle buste.



Dopo l'accertamento della integrità di bolli e timbri, le buste saranno numerate in serie per essere, poi, aperte una dopo l'altra. Le offerte e le relative buste aperte saranno ulteriormente classificate mediante l'assegnazione di un numero in forma di frazione, il cui numeratore è il numero di serie dell'offerta mentre il denominatore è il numero complessivo di offerte presentate. Sarà poi data lettura del nome dell'offerente e del valore totale della relativa offerta, in modo da darne conoscenza a tutti gli interessati, garantendo al contempo la trasparenza delle operazioni.

Su ogni offerta verrà poi annotato con inchiostro rosso l'importo versato a titolo di garanzia.

Il Capo del Comitato e i relativi membri firmano le offerte, le relative buste ed ogni allegato; il tutto viene verbalizzato in un apposito registro. (art.60)

Il Comitato delle offerte redigerà una lista dei nomi dei fornitori che hanno versato regolarmente il deposito preliminare (c.d. short list) e una per coloro che lo hanno presentato carente, non nelle dovute forme o non hanno adempiuto a tale onere. Essere inclusi nella prima lista è decisivo per la prosecuzione della gara.

La seconda selezione operata dall'Ente appaltante, per il tramite del proprio Comitato, richiede, quindi, una situazione finanziaria solida e capace di effettuare trasferimenti di denaro, a volte anche ingenti, nei ristretti tempi concessi per proporre le offerte.

I depositi saranno trasmessi alla segreteria del Comitato che firmerà per la ricevuta nei verbali dell'apertura delle buste e le registrerà in un apposito registro speciale.

### ***3.10 Valutazione ed aggiudicazione***

L'art. 74 della Decisione n. 263 del 2000 detta i criteri adottati dal Comitato nella valutazione delle offerte: il contratto sarà assegnato a chi avrà presentato la proposta più bassa fra tutte quelle non escluse.

Tuttavia, il Comitato può aggiudicare l'appalto al candidato che sottoponga l'offerta migliore, anche se non necessariamente al prezzo più basso, rispetto all'interesse pubblico.

In particolare, saranno considerati la natura degli impianti e la loro realizzabilità, come il fatto di richiedere una minor percentuale di importazioni straniere o di offrire condizioni contrattuali migliori o di garantire un periodo più breve per l'esecuzione o, ancora, di aver presentato in termini di efficienza, di qualità, di reputazione e di esecuzione. Inoltre, l'offerta migliore non deve presentare una sensibile differenza nei prezzi rispetto all'offerta più bassa.

Il Comitato indicherà chiaramente, nei verbali di riunione e nella decisione, i motivi per cui il contratto è stato assegnato ad un offerente diverso rispetto a quello che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Qualora la proposta contrattuale recante il prezzo più basso sia accompagnata da riserve o condizioni, il Comitato può negoziare con il suo offerente affinché questi ritiri, interamente o parzialmente, tali riserve per rendere la propria offerta quanto più possibile compatibile con le condizioni dell'appalto.



In caso di fallimento delle trattative, gli offerenti successivi in ordine di prezzo verranno contattati dal Comitato per eliminare eventuali condizioni o per cercare di ottenere riduzioni di prezzo in quelle offerte alte ma prive di tali clausole.

Sono vere e proprie trattative commerciali tra l'Ente appaltante e i candidati iscritti nella short list, alla ricerca di un miglioramento, in termini di economicità, delle offerte sottoposte. L'aspirante appaltatore che si dimostri maggiormente disposto a rivedere i propri preventivi avrà sicuramente buone possibilità di aggiudicazione. Anche in tali contrattazioni il peso carismatico dello sponsor risulta determinante.

Se nessun offerente si mostra aperto alla trattativa, il Comitato può decidere di rinnovare il bando, rifondere i versamenti effettuati dalle parti ed indire una nuova gara.

Tale negoziazione mira a definire i prezzi, i tempi, le modalità di fornitura, gli eventuali sconti praticati e le penali apposte dalle parti: le risultanze di tali attività sono incluse in un documento detto "lettera di intenti" che rappresenta una specie di precontratto, non legalmente vincolante, ma fondamentale per la definizione dettagliata dell'oggetto del futuro contratto.

Nell'assegnazione del contratto verrà accordata la priorità, a parità di requisiti e di prezzi, alle compagnie nazionali e in secondo luogo alle joint venture di controllo libico (art.72).

Se i preventivi si equivalgono per prezzi e caratteristiche, le quantità o gli impianti oggetto dell'appalto possono essere divisi fra gli offerenti interessati anche ad una fornitura parziale (art.76).

Se l'offerente della proposta più bassa richiede lunghi termini di consegna, incompatibili con le necessità del progetto, l'Ente appaltante può sottoscrivere un accordo con chi ha presentato la successiva migliore offerta, affinché questi garantisca le forniture necessarie sino alla consegna della fornitura completa da parte dell'aggiudicatario.

L'Ente appaltante informerà coloro le cui offerte sono state accettate del risultato delle valutazioni compiute, entro il massimo di una settimana a partire dalla data di approvazione di tali conclusioni. L'avviso includerà la richiesta all'aggiudicatario di depositare la garanzia di esecuzione entro il periodo specificato, passo preliminare alla firma del contratto.

Il deposito preliminare (bid bond) sarà rimborsato, senza interessi, agli offerenti non aggiudicatari, dopo scadenza del periodo specificato per validità delle offerte. Il deposito preliminare inoltre sarà rimborsato al relativo fornitore, prima della scadenza di detto periodo, se la garanzia di esecuzione è raccolta immediatamente dall'assegnatario. Il deposito monetario sarà rimborsato dietro presentazione della ricevuta di consegna e la lettera della garanzia sarà restituita alla banca di emissione.



### **3.11- Garanzie sul prodotto finale (performance bond)**

Entro trenta giorni dal giorno successivo alla notifica dell'accettazione della propria offerta tramite lettera registrata, l'aggiudicatario deve depositare una garanzia di esecuzione finale (c.d. performance bond) pari al 2% (due per cento) del valore, se si tratta di opere pubbliche, o al 10% (dieci per cento) del valore, se si tratta di altri tipi di appalti. Come per il bid bond, anche questa garanzia viene normalmente rilasciata da una banca estera, corrispondente della banca ordinante, che ha sede nel Paese in cui risiede il beneficiario.

L'originario bid bond preliminare dovrà, quindi, essere proporzionalmente aumentato fino a raggiungere l'entità corretta per essere considerato performance bond.

Il performance bond è l'impegno rilasciato da una banca (garante) a richiesta di un fornitore di beni/servizi (ordinante) al committente (beneficiario) per mezzo del quale il garante si impegna, nel caso l'ordinante non esegua correttamente il contratto, ad effettuare un pagamento al beneficiario nei limiti di una somma di denaro stabilita o, se la garanzia lo prevede, a procurare l'esecuzione del contratto.

Il performance bond, valido per tutta la durata del contratto, ha lo scopo di fornire all'Ente appaltante la garanzia in merito alla corretta esecuzione dell'opera, poiché se è vero che il committente può controllare la qualità e la conformità dei lavori man mano che essi vengono eseguiti, risulta evidente che per i grandi impianti "chiavi in mano" la definitiva verifica sarà possibile solo a lavori ultimati.

Se non è indicata una data ultima entro cui presentare al garante la richiesta di escussione, essa è ritenuta fissata in sei mesi dalla data indicata nel contratto per il completamento dell'opera, oppure in un mese dopo la scadenza di ogni periodo di manutenzione previsto nel contratto, se tale periodo di manutenzione è espressamente coperto da tale garanzia.

Se il beneficiario dichiara espressamente che non intende assegnare l'appalto, cessa la validità di suddetta garanzia.

Se non è precisata la documentazione da presentare a sostegno della richiesta di escussione, il beneficiario deve presentare una sentenza dell'Autorità giudiziaria o un lodo arbitrale che giustifichi la richiesta.

Il performance bond non copre gli oneri a cui l'Ente appaltante va incontro a causa della rescissione del contratto: spese per indire una nuova gara, ritardi nell'esecuzione dell'opera, ecc.

Il concetto di "buona esecuzione" non è sempre di facile interpretazione, poiché si presta a valutazioni di carattere soggettivo, effettuate dall'organo appaltante. Nei contratti che prevedono la semplice consegna di merci, la buona esecuzione si limita alla consegna di beni conformi a quelli pattuiti; nei contratti che prevedono l'esecuzione di lavori, invece, il concetto è più complesso poiché si estende al vaglio della loro congruità e buon funzionamento. Per evitare escussioni arbitrarie o in mala fede, sono spesso inserite clausole riguardanti il controllo esterno



dell'esecuzione del contratto o l'obbligo di motivazione della domanda di escussione.

La garanzia di esecuzione non sarà raccolta, qualora l'appaltatore riesca a fornire, nel termine di trenta giorni assegnati per versare la garanzia, tutta la merce stabilita nel contratto. Se la consegna è effettuata parzialmente ed il prezzo degli articoli trasportati è sufficiente a coprire il valore della garanzia di esecuzione, i beni saranno trattenuti come performance bond fino a completamento del contratto.

Le compagnie nazionali e le joint venture controllate da libici possono essere esentate dalla presentazione del bid bond e del performance bond, in virtù di una statuizione in tal senso compiuta dall'Ente aggiudicatario, nell'evidente tentativo di favorire l'economia nazionale.

Se la garanzia di esecuzione è fornita mediante lettera di garanzia, essa sarà valida per il periodo che parte dalla data della sua emissione fino alla data della consegna finale degli impianti o fino a completamento effettivo dell'oggetto del contratto secondo le condizioni pattuite.

L'importo verrà trattenuto, nella sua interezza, per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e alla consegna dei lavori verrà restituito in un'unica soluzione o in più rate o verrà girato ai creditori dell'appaltatore.

Qualora l'appaltatore sia stato ingaggiato per l'attuazione di ulteriori impianti o per la fornitura di rifornimenti supplementari rispetto a quelli originariamente stabiliti, una parte della garanzia di esecuzione, proporzionale al valore dei lavori aggiuntivi, sarà mantenuta sotto forma di nuovo performance bond.

Se l'aggiudicatario si astiene dal fornire la garanzia di esecuzione e dalla firma del contratto entro il periodo specificato, l'Ente appaltante annullerà l'assegnazione e confischerà il deposito preliminare, tramite il semplice recapito di una lettera raccomandata, senza l'esigenza di porre in essere alcuna procedura o ricorrere a controversie legali.

L'Ente può, inoltre, cancellare il nome dell'appaltatore dal registro dei fornitori qualificati per la realizzazione di impianti o di rifornimenti e informare di tale decisione anche l'organo proposto alla tenuta dei registri commerciali perché, a sua volta, provveda alla rimozione del nominativo.

In caso di annullamento del contratto, il Comitato delle offerte si rivolgerà al contraente successivo nella graduatoria, accettandone la relativa proposta.



**ALLEGATO I**

**Elenco dei principali Comitati Popolari Generali (Ministeri) (In conformita' al decreto n.10 2006 del Segretariato del Congresso Popolare per la Formazione del Comitato Popolare Generale " Consiglio dei Ministri " )**

- 1) Comitato Popolare Generale
- 2) Comitato Popolare Generale per l'Educazione
- 3) Comitato Popolare Generale per l'Economia, il Commercio e gli Investimenti
- 4) Comitato Popolare Generale per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale
- 5) Comitato Popolare Generale per la Pianificazione
- 6) Comitato Popolare Generale per il Turismo
- 7) Comitato Popolare Generale per la Manodopera, la Formazione ed il Lavoro
- 8) Comitato Popolare Generale per l'Industria, l'Elettricit  ed i Minerali
- 9) Comitato Popolare Generale per la Cultura e l'Informazione
- 10) Comitato Popolare Generale per la Giustizia
- 11) Comitato Popolare Generale per la Finanza
- 12) Comitato Popolare Generale per l'Agricoltura ed il Patrimonio Animale ed Idrologico
- 13) Comitato Popolare Generale per gli Affari Sociali
- 14) Comitato Popolare Generale per la Sanita` e l'Ambiente
- 15) Comitato Popolare Generale per l'Educazione Superiore
- 16) Comitato Popolare Generale per la Sicurezza Pubblica
- 17) Comitato Popolare Generale per le Comunicazioni ed i Trasporti



## ALLEGATO II

### **Merci di vietata importazione**

In conformita' alla delibera del comitato Popolare Generale del 13/02/2006, viene vietata l'importazione delle seguenti merci:

- 1) Carne suina e derivati
- 2) Bibite alcoliche
- 3) Carne in scatola, grasso animale
- 4) Pesce surgelato, tranne quello a trance ed il tonno per uso industriale
- 5) Uova
- 6) Semi e fecola di patate
- 7) Frutta fresca, olio d'oliva, verdura fresca/surgelata/disidratata
- 8) Acqua minerale naturale o gassata
- 9) Pulmini con una capienza minore/maggiore a 30 persone con piu` di 5 anni
- 10) Lastre in metallo
- 11) Quaderni scolastici
- 12) Fazzoletti, tranne quelli di piccole dimensioni e la carta igienica
- 13) Barracani
- 14) Scope
- 15) Soda caustica, varechina
- 16) Tubi e coperture di P.V.C.
- 17) Edulcoranti contenenti Bromuro di potassio



### ALLEGATO III

**La legislazione doganale in Libia** La Libia, dal 1998, utilizza la nomenclatura armonizzata semplificata. Questo consente una più semplice gestione del traffico di merci ed agevola il lavoro di spedizionieri e trasportatori stranieri. Con alcune recenti decisioni, il Comitato Popolare Generale ha inteso dare un forte impulso alla apertura commerciale della Jamahiriya, ponendo le basi di uno sviluppo logistico del Paese quale mercato di transito verso gli altri Paesi del Nord Africa e dell’Africa sub-sahariana.

**Limitazioni e divieti** Esiste una lista di beni la cui importazione è stata dichiarata, dal Comitato Popolare Generale, vietata in modo assoluto. Tale lista comprende oltre agli alcolici ed agli altri beni di vietata consumazione (carni e grassi suini), in virtù di una disposizione *sharaitica* che sancisce il divieto di consumo di alcol e droghe e di carne di maiale e suoi derivati, anche prodotti cui la legge riserva una particolare tutela economica commerciale.

#### ***Trattamento doganale***

In data 07.07.05 è stato emanato il decreto del Comitato Popolare Generale delle Finanze n. 83 del 2005 che prevede l’abolizione totale, a partire dal 1 agosto 2005, dei dazi doganali eccetto che per 81 categorie merceologiche ben specifiche, indicate nell’elenco di cui in seguito, e le sigarette (che hanno un trattamento specifico e speciale). Sulla base di quanto previsto dal decreto n. 3 del 6 luglio 2005 del Segretariato del Comitato Popolare Generale, su tutti i beni ed i servizi introdotti nel mercato libico, a partire dal 1 agosto 2005, si applica una imposta generale pari al 4% del valore della merce importata, così come dichiarato in dogana.

Alle 81 categorie merceologiche di cui sopra si è detto viene applicata, a partire dal 1 agosto 2005, una imposta al consumo (del 25% o del 50% a seconda dei prodotti) ed un dazio doganale del valore medio del 2,5%. I prodotti considerati come soggetti alla imposizione doganale sono, così come indicati nel decreto n. 114 del 2005 del Comitato Popolare Generale, i seguenti:

Categoria	Dazio doganale	Imposta al consumo
Semi trattati, grano ed orzo	2%	25%
Volatili per macellazione	2%	25%
Pasta	2%	25%
Semola	2,5%	25%
Yogurt	2%	25%
Estratto di datteri	2%	25%
Acqua minerale naturale	2%	25%
Bevande analcoliche	2%	25%
Gelati	2%	25%
Succhi ed estratti di frutta (salvi che per uso sanitario)	2%	25%
Dolci e caramelle	2%	25%
Biscotti	2%	25%
Asciugatoi di cotone	2%	25%



Tessuto di cotone stampato	2%	25%
Assorbenti e pannolini	2%	25%
Tappeti e moquet	2%	25%
Mobili di legno o metallo ed accessori d'arredamento	2%	25%
Tovaglioli di carta	2%	25%
Sale da cucina confezionato	2%	25%
Idrossido di sodio	2%	25%
Acido cloridrico	2%	25%
Profumi con e senza alcool	2%	25%
Shampoo	5%	25%
Sapone solido	2%	25%
Sapone verde	2%	25%
Sapone in polvere	2%	25%
PVC granulato	2%	25%
Cloro liquido confezionato	2%	25%
Tubi per irrigazione di diametro 12/25 mm	2%	25%
Materiali in plastica	2%	25%
Spugna sintetica	2%	25%
Trattori agricoli	2%	25%
Trasportatori per agricoltura	2%	25%
Attrezzature agricole leggere	2%	25%
Pullman e veicoli oltre 1,5 tonnellate	2%	25%
Autobus con motore da 2000 cc e non oltre 3000 cc	2%	25%
manuali	2%	25%
Radio e televisioni	2%	25%
Registratori, video registratori e similari	2%	25%
Parabole satellitari	2%	25%
Stufe elettriche ed ad olio	2%	25%
Cucine a gas ad uso domestico	2%	25%
Congelatori ad uso domestico	2%	25%
Frigoriferi ad uso casalingo	2%	25%
Tubi saldati	2%	25%



Tubi saldati in longitudine e non galvanizzati	2%	25%
Tubi alluminio water resistant	2%	25%
Trailer e semi trailer per uso privato e campeggio	2%	25%
Serbatoi di ferro di vario tipo	2%	25%
Articolati ed autoarticolati	2%	25%
Telefoni e centraline con meno di 60 linee	2%	25%
Pannelli isolanti	2%	25%
Porte e finestre in alluminio	2%	25%
Biciclette di ogni tipo	2%	25%
Bombole a gas	2%	25%
Cavi elettrici di alta e meda tensione – di almeno 1000 V.	2%	25%
Torçe elettriche	2%	25%
Capannoni smontati o assemblati	2%	25%
Rimorchi per veicoli di ogni tipo	2%	25%
Rimorchi refrigerati	2%	25%
Sacchi di carta per cemento e calce	2%	25%
Involucri fili elettrici di ogni tipo	2%	25%
Tombini per rete fognaria, idrica, elettrica e telefonica	2%	25%
Sarissa	2%	25%
Alcool medico	2%	25%
Miele d'api naturale	2%	25%
Vetture e autovetture con motore di oltre 3000 cc	2%	25%
Motociclette di oltre 250 cc	2%	25%
Barche da diporto superiori a dieci metri	2%	50%
Moto acquatiche	2%	50%
Alcol ad uso industriale	2%	50%
Pelli di volatili	2%	50%
Parrucche, ciglia e sopracciglia naturali	2%	50%



Giochi di prestigio	2%	50%
Accendi sigari e pipe ornati di preziosi	2%	50%
Quadri d'arte, statue ed oggetti intarsiati d'antiquariato	2%	50%
Arredamenti d'interno decorati e con metalli preziosi	2%	50%
Avorio lavorato e manufatti	2%	50%
Abbigliamento ed accessori di pelliccia	2%	50%

Per quanto riguarda il tabacco, con decisione n. 124 del 2005, il Comitato Popolare Generale ha imposto un trattamento daziario del 2% ed una imposta al consumo del 4% per ogni chilogrammo di merce importata in territorio libico. Le sigarette ed il tabacco per usi diversi, invece, con la Decisione n. 82 del 2005 sono soggetti ad una imposta al consumo del 20%.

**L'elaborato è stato redatto dall'Ufficio ICE di Tripoli ad agosto 2008.**

Per ulteriori informazioni settoriali e relativa assistenza:

E-mail: [icetiply@hotmail.com](mailto:icetiply@hotmail.com) Tel: (00218 21) 3351105, Fax: (00218 21) 3351106.